

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 61-3771

Protocollo di intesa Università'-Regione per l'espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale. Anno Accademico 2011-2012.

A relazione dell'Assessore Monferino:

A partire dall'anno accademico 2002-03, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 67 – 6729 del 22 luglio 2002 ha attivato il Protocollo d'Intesa con le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'avvio del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale;

preso atto che anche negli anni successivi veniva sempre stipulato analogo Protocollo di Intesa formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale che demandava al Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la stipula delle convenzioni con le Università piemontesi, nonché l'adozione di tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al provvedimento in argomento, compresi gli adempimenti finanziari;

preso atto che l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", per i vincoli normativi dettati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha sospeso le immatricolazioni al 1° anno del Corso di Laurea in oggetto già a partire dall'a.a. 2005-06;

visto il Decreto Interministeriale 19.02.2009 con il quale il M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D. L.vo 502/1992 e s.m.i.;

considerato che il D.I. succitato prevede, nelle classi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione il Corso di Laurea in Educazione Professionale abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale;

vista la nota prot. n. 8526/DB1901 del 21.10.2011 con la quale il Direttore Regionale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia comunicava l'impossibilità di mantenere il sostegno economico garantito negli anni precedenti e la collaborazione nell'ambito dei protocolli d'intesa Regione/Università per la realizzazione del Corso di Laurea in oggetto;

ritenuto necessario anche per il corrente anno accademico stipulare il suddetto Protocollo;

preso atto che la Direzione alle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia DB1901, al fine di sostenere gli aspetti professionalizzanti socio-pedagogici e di garantire un aumento del gettito formativo tenuto conto delle esigenze del comparto sociale e socio-sanitario, ha provveduto ad assumere l'impegno delegato n. 3961 sul Cap. n. 147622 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 - UPB DB19011. (Ass. 100210) a favore della Direzione Sanità DB2000;

dato atto che l'approvazione del nuovo ordinamento didattico e le nuove linee direttive stabilite per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. n. 270/2004 e del succitato D.I. del 19.02.2009 assegna a partire dall'anno accademico 2011/2012 la titolarità del corso di Laurea in oggetto alla sola Facoltà di Medicina e Chirurgia;

sentita la Commissione Paritetica Regione-Università ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 18 del 6.8.2007 che ha espresso parere favorevole in data 22 dicembre 2011 e in data 17 gennaio 2012 al Protocollo

di Intesa, allegato al presente atto deliberativo, assegnando all'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino l'attuazione del corso di laurea in Educatore Professionale.

Si propone:

- di approvare il Protocollo di Intesa Università degli Studi di Torino - Regione Piemonte per l'espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale per l'anno accademico 2011-2012, così come indicato nell'allegato A) comprensivo dei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e sub 4a), 4b), 4c), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale unanime;

visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

visto l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 517/93;

visto il D.I. 19.02.2009;

vista la L.R. n. 27/2011;

viste le DD.G.R. n. 23-3332 e n. 24-3333 del 30.01.2012;

sentita la Commissione Paritetica Regione-Università;

delibera

- di approvare il Protocollo di Intesa Università degli Studi di Torino - Regione Piemonte per l'espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale per l'anno accademico 2011-2012, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione comprensivo dei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e sub 4a), 4b), 4c);

- di demandare al Presidente della Regione o all'Assessore competente la stipula del Protocollo come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- di dare atto che gli oneri a carico della Regione Piemonte di cui all'art. 8 del Protocollo medesimo, trovano copertura con le risorse per il finanziamento indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, stanziare nell'UPB DB20151 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2012 e attraverso l'impegno assunto su delega della Direzione alle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia DB1901 di € 100.000,00 sul Cap. n. 147622 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 - UPB DB19011 al fine di sostenere gli aspetti professionalizzanti socio-pedagogici e di garantire un aumento del gettito formativo per le esigenze del comparto sociale e socio-sanitario.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE
PROFESSIONALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE
PROFESSIONALE
(ANNO ACCADEMICO 2011/2012)**

TRA

La Regione Piemonte, (omissis), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione On. Roberto COTA, nato a.....e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi di Torino, (omissis), di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a.....per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

PREMESSO CHE

- il D.L.vo 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
- il Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione di che trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il SSR;
- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".
- con Decreto interministeriale del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge.
- con Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T..
- con Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie") ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - di seguito denominate "Corsi di Laurea" - ai sensi del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- con la L. n. 240 del 30 dicembre 2010 sono state dettate "norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", ed è stata

conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

- la formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:
 - a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
 - b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall’Amministrazione Regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l’Università degli Studi di Torino per l'attivazione del Corso di Laurea in Educazione Professionale, abilitante alla professione di Educatore Professionale, in prosieguo denominato “*Corso di Laurea*”, in accordo con il Decreto ministeriale 19 febbraio 2009, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. La sede del Corso di Laurea oggetto del presente Protocollo d’Intesa per la Regione Piemonte è la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, o struttura equivalente dell’Università degli Studi di Torino.

Il secondo e il terzo anno sono attivati come corso interfacoltà congiuntamente alla Facoltà di Scienze della Formazione e alla Facoltà di Psicologia, o strutture equivalenti.

Il primo anno di corso è attivato in collegamento con le stesse Facoltà, o strutture equivalenti.

Art. 2

(Programmazione)

L’Università, sulla base della programmazione Regionale, approva con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati:

1. il Corso di Laurea da attivare in relazione alla specifica figura professionale, nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R. e **delle strutture e servizi socio-sanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio; per l'anno in corso è stabilito un numero di 151 unità;**
2. le risorse a disposizione di cui all’art. 8 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;
3. la sede formativa del corso di laurea: **per l'anno accademico 2011/2012, le parti convengono sia, anche per la sede distaccata di Savigliano, l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino.**

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attivazione del corso, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, l’Università e l’Azienda Sanitaria sede di Corso di Laurea

sopra citata, ai sensi dell'art 6, comma 3, D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare apposito accordo attuativo (all. 2 e 3), per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 8 del presente protocollo.

Le condizioni e le clausole contenute nell'allegato 2 "Schema tipo di Accordo Attuativo" devono necessariamente essere contenute nell'Accordo Attuativo.

L'Accordo Attuativo può prevedere condizioni integrative allo stesso schema tipo ma comunque nel rispetto della disciplina prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, ed ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.N. e dell'Università, le sopraccitate Aziende ed Istituzioni concordano con le Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e **delle strutture ospedaliere, extraospedaliere e socio-sanitarie territoriali** per lo svolgimento del percorso formativo.
3. Detti soggetti concordano altresì le modalità di utilizzo delle strutture e del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui al punto 4 dell'art. 7 del presente protocollo.
4. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato, (ai sensi dell'art. 13 della legge n. 341/90).
E' prevista altresì l'assegnazione di funzioni di "affiancamento agli studenti" da affidare a personale appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea.
L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.
5. Per l'accesso al Corso di Laurea in Educazione Professionale da parte degli studenti, si terrà conto di:
 - esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
 - accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma A del D.L.vo n. 81/2008);
 - l'accertamento sarà a cura della Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie Regionali sedi di corso di laurea.

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I requisiti di idoneità ai fini dell'accreditamento delle strutture sedi di tirocinio, sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.

2. L'Università e l'Azienda Sanitaria sede del Corso di Laurea stipulano annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o le strutture o servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati accreditati, individuati dal Corso di Laurea come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche (All. 4).

Art. 5 (Organi del Corso)

1. Sono organi del Corso di Laurea:
 - **il Consiglio Interfacoltà – fino ad esaurimento delle coorti precedenti al presente anno accademico 2011/2012;**

 - il Consiglio del Corso di Laurea;

 - il Presidente del Corso di Laurea;
2. Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del Corso. In particolare propone al Consiglio di Facoltà, o struttura equivalente la verifica delle attività didattiche e la programmazione, predisponendo le più opportune modalità di organizzazione delle attività didattiche (teoriche, tecnico-pratiche e di tirocinio) per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.
3. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di Laurea tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente rimane in carica per un triennio e può essere rieletto una sola volta. Oltre a presiedere il Consiglio di Corso di Laurea, egli sovrintende e coordina le attività del Corso, in conformità alle deliberazioni del Consiglio medesimo.
4. L'approvazione finale delle decisioni collegiali del Consiglio del Corso di Laurea spetta, per le materie di sua competenza, al Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, o struttura equivalente.

Art. 6 (Coordinatore)

1. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea nomina un Coordinatore appartenente allo stesso profilo del Corso di Laurea tra i docenti professionali del Corso stesso in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata;
2. il Coordinatore è responsabile, sotto la supervisione del Presidente, della attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso e approvato dal Consiglio di Facoltà, o struttura equivalente;

3. il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico;
4. il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Presidente che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 7 (Attività didattica)

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino **in collegamento con la Facoltà di Scienze della Formazione e la Facoltà di Psicologia, o strutture equivalenti**, assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, di cui al D.M. 19/2/2009 mediante il proprio personale docente e il personale tecnico e amministrativo dell'Università, nonché altro personale esterno (Professori a contratto) e personale dipendente dal S.S.N. tenendo conto dell'alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale.
L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidata al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.
Detto personale dipendente dell'Università o del S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea al Consiglio di Facoltà, o struttura equivalente, sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dall'Amministrazione universitaria e dal Direttore Generale dell'Azienda.
I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, con delibera del Consiglio di Facoltà, o struttura equivalente, e, per il personale dipendente dal S.S.N., con nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.
2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica.
Ogni anno il Consiglio di Facoltà, o struttura equivalente, su proposta del Consiglio di corso di laurea stabilisce le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori e la quantità di ore dedicata.
L'entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo corso. Il numero di ore previste per l'attività di complemento alla didattica potrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di laurea per il numero dei crediti assegnati al singolo corso.
Il numero di ore predetto, qualora inferiore, potrà essere elevato fino a 100 per effettive necessità didattiche.
I collaboratori alla didattica vengono individuati annualmente fra i soggetti inseriti in appositi elenchi.
I requisiti di accesso agli elenchi sono stabiliti con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria sede di corso in conformità alla proposta di una commissione, nominata dal direttore generale dell'Azienda e di durata quinquennale, formata da docenti universitari e del S.S.N. proposti dai Consigli di corso di laurea, un dirigente sanitario, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli

appartenenti ai profili professionali interessati. Al fine di garantire l'uniformità dei requisiti di accesso nelle diverse sedi di corso la commissione tiene conto degli indirizzi impartiti in merito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, o struttura equivalente.

Gli elenchi di cui sopra, di durata quinquennale, vengono istituiti, e aggiornati annualmente, con provvedimento del Direttore Generale.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti negli elenchi di cui sopra dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria su proposta del Consiglio di corso di laurea. Non può essere conferito più di un incarico per semestre e per corso di laurea ad uno stesso soggetto, elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica competenza professionale.

Ogni anno l'Azienda sede di corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono scelti dal Consiglio di Corso di laurea di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate.
Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.
4. L'Università assicura l'attività di Segreteria amministrativa del Corso di Laurea; la Regione, tramite l'Azienda sede di Corso, assicura le risorse e l'organizzazione della Segreteria didattica.

Art. 8 (Oneri)

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione della figura professionale di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei Corsi di Laurea in argomento vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici)
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

La Regione e l'Università definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico:

Regione (per il tramite dell'Azienda sanitaria):

- retribuzione personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, e tutorato, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dal Corso di Laurea e retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7 comma 2 del presente protocollo d'intesa;
- assicura la tutela sanitaria degli studenti afferenti al Corso (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
- garantisce servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli accordi attuativi a livello aziendale);
- assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
- mette a disposizione, **ove si rendesse necessario e possibile**, strutture, arredi e materiale didattico, così come definiti nella premessa del presente protocollo d'intesa;
- cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.;
- garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti) nell'ambito della polizza assicurativa già accesa.

Università:

- retribuzione personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative al Corso di Laurea;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

Art. 9 (Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

**Art. 10
(Durata)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata per l'Anno Accademico 2011/2012 e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

**Art. 11
(Modifiche in itinere)**

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 9.

Letto, firmato e sottoscritto.
Torino, li/...../.....

Regione Piemonte
Il Presidente
Dr.

Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore
Prof.

ALLEGATO 1)

Classe **L/SNT2** – Professioni Sanitarie della Riabilitazione – A.A. 2011-2012

Corso di Laurea in Educazione Professionale (***abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale***)

Numero allievi previsti anno 2011-2012

<i>DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA</i>		FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO
<i>L/SNT2</i>	<i>EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale)</i>	151	151

ALLEGATO 2)

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA (di seguito indicata come Azienda)
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (di seguito indicata come Università)
RELATIVO ALLA FORMAZIONE **CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN
EDUCAZIONE PROFESSIONALE** ANNO ACCADEMICO 2011-2012.

TRA

L'Azienda codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione a in

E

l'Università degli Studi di cod. fisc., di seguito indicata come Università, nella persona del rettore pro-tempore,, nato a il, domiciliato ai fini della seguente convenzione a in, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ...

premesso che

con D.G.R. n. ... del

la Giunta Regionale ha approvato il **Protocollo di intesa fra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del Corso di Laurea in Educazione Professionale**, così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, realizzano nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Educazione Professionale, per l'anno 2011-2012 le sottoindicate attività didattiche:

.....

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, così come specificato nella tabella 1.

Art. 3

L'Azienda e l'Università individuano le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, per garantire l'attività di segreteria amministrativa e di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico.

Art. 4

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica.

Art. 5

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 6

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nella presente convenzione vengono quantificati secondo il seguente schema:

- numero degli studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti)
- seminari professionalizzanti;
- stages fuori sede,

sulla base di quanto definito all'art. 8 del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Protocollo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regione/Università.

Art. 8

Il presente Accordo ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa relativo all'anno accademico successivo.

Art. 9

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore

Il Direttore Generale

(ALLEGATO 2)

Tabella 1

U.O. Sedi di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

(ALLEGATO 2)

Tabella 2

Personale:

Amministrativo

Ausiliario

ALLEGATO 3)

Requisiti minimi per i protocolli attuativi

1. Gestione attività segreteria didattica

Per le sedi formative:

due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie assicurando il personale sufficiente e la strumentazione (telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria.

Per le sedi di tirocinio:

un'unità amministrativa anche a tempo parziale.

2. Personale

Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti.

Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all'attività di affiancamento e valga come orario di servizio.

3. Contratti di integrazione

Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all'art. 7 del Protocollo d'Intesa Università - Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. L'Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi.

4. Servizi per gli studenti

- locali spogliatoio

- accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall'Azienda.

ALLEGATO 4)

DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 4 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - L'AZIENDA SANITARIA SEDE DEL CORSO DI LAUREA - E LA STRUTTURA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE (CLASSE L/SNT2) ANNO ACCADEMICO

TRA

- L'Università degli Studi di Torino (C.F.) - Facoltà di Medicina e Chirurgia, o struttura equivalente – Corso di Laurea in Educazione Professionale con sede presso, di seguito denominato Corso di Laurea, nella persona del Presidente del Corso di Laurea Prof.nato ail.....per il presente atto domiciliato presso l'Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8 a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell'Università, con n. del.....
- L'A.S.R. sede del Corso,, con sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il per il presente atto domiciliato presso

E

- **La Struttura** sede di tirocinio....., con sede in, Via, CF/Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso
-

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. del la Giunta Regionale ha rinnovato il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del Corso di Laurea in Educazione Professionale, così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;
- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("*modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio*") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Magistrale, **stipulino annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende, le strutture o servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati accreditati**, individuate come sedi di tirocinio sulla base delle necessità didattiche;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Attività didattiche)

Il Corso di Laurea, l'ASL sede del Corso, e **la Struttura** sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel protocollo d'intesa Università-Regione di cui alla D.G.R. succitata, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea per l'anno accademico, realizzano le seguenti attività didattiche:

- attività di tirocinio ordinario nei periodi previsti dalla programmazione didattica (allegato A);
- attività di tutorato clinico (allegato B), svolta dai tutori clinici **nella Struttura** sede di tirocinio (Allegato C), individuati dal Coordinatore del Corso di Laurea in collaborazione con il Referente individuato **dalla Struttura** sede di tirocinio, e nominati dal Consiglio di Corso; il Coordinatore è responsabile della funzione didattica dei tutori clinici e della qualità didattica del tirocinio **nelle strutture**;
- attività di guida di tirocinio degli studenti (allegato B), svolta nelle sedi di tirocinio, sotto la responsabilità dei tutori clinici, da professionisti dello stesso profilo professionale degli studenti in formazione.

L'elenco degli studenti che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea al Referente individuato dall'Azienda.

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza **nella Struttura** il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, **la Struttura** si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che **la Struttura** intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti **la Struttura**.... alcun diritto di tipo retributivo.

ART.3 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea propone la formazione dei tutori clinici utilizzando una quota del finanziamento regionale; **la Struttura** sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea.

La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea.

ART. 4 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e di tirocinio svolta presso la Struttura Sanitaria.

La Struttura garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti).

ART. 5 (Servizi agli studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e a locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio..... può chiedere al Corso di Laurea l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea.

ART. 7 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura sede di tirocinio che riceverà un rimborso dall'ASO/ASL, in quanto sede del Corso di Laurea che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

ART. 8 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa relativo all'anno accademico successivo.

Art. 8

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

ART. 9 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea

.....

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Regionale sede del Corso

.....

Il Legale Rappresentante
della Strutturasede di tirocinio

.....

**PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO	Anni di Corso
Dal al	
Dal al	
Dal al	
Dal al	
Dal al	

FUNZIONI DEI TUTORI CLINICI

Per l'apprendimento in ambito clinico professionale sono previsti tutori professionali nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro ogni 15 studenti.

I tutori professionali appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea e sono nominati con incarichi annuali dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore, di norma tra i docenti e scelti presso le strutture sanitarie in cui si svolge l'attività di apprendimento in ambito clinico-professionale. *(Protocollo d'intesa Università/Regione per l'espletamento dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.)*

I tutori professionali:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- concorrono alla valutazione formativa e certificativi di ciascun periodo di tirocinio;
- partecipano alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove

L'attività tutoriale prevede inoltre:

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento generale del corso
- la partecipazione ai gruppi di lavoro inerenti la progettazione didattica
- la frequenza ad eventuali corsi di formazione per tutori clinici

FUNZIONI DI GUIDA DI TIROCINIO

La funzione di guida di tirocinio è affidata ad operatori esperti identificati tra quelli afferenti ai diversi servizi.

La funzione di guida di tirocinio prevede le seguenti responsabilità e attività:

- affiancamento dello studente durante l'attività di apprendimento clinico, coadiuvando il tutore clinico rispetto alla valutazione e alle attività didattiche connesse al tirocinio.
- partecipazione a percorsi di studio e approfondimento clinico dello studente durante il percorso
- frequenza a corsi di formazione per guida di tirocinio
- partecipazione alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove

